



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Lavoro

VERBALE DI UDIENZA

n. 2435/2018 R.G.

Oggi 05/06/2019, innanzi al dott. Sergio Cassia sono comparsi: l'avv. Venini per la ricorrente e l'avv. Mazzoleni, in sostituzione dell'avv. Madonna.

E' altresì presente la dott.ssa Claudia Micheletti al fine della pratica forense.

I procuratori discutono la controversia.

Il Giudice, al termine della camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BERGAMO

Sezione Lavoro

in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 2435/18, promossa con ricorso depositato il 17 dicembre 2018 da

,
e , con sede a Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con i procc. avv. A. Guariso, L. Neri e L. Venini

- attori -

contro

, con sede a Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il proc. avv. G. Madonna

- convenuta -



Oggetto: trasferimento.

Causa chiusa a sentenza il 5 giugno 2018.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 17 dicembre 2018, i ricorrenti in epigrafe convenivano avanti a questo Tribunale

per ivi sentire:

a) accertare il carattere antisindacale del comportamento tenuto dalla cooperativa convenuta, consistente nell'aver disposto il trasferimento dei lavoratori ricorrenti dallo stabilimento di B a quello di

A ;

b) accertata l'illegittimità del trasferimento, condannare la cooperativa convenuta a riammettere in servizio i lavoratori presso lo stabilimento di B .

Si costituiva in giudizio , eccependo, in via preliminare, la decadenza ex art. 32 c. 3 lett. c) l. 183/2010 e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda.

La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna.

Le parti depositavano note difensive.

Motivi della decisione

L'eccezione di decadenza è infondata.

Si osserva che:

a) l'art. art. 32 c. 3 lett. c) l. 183/2010 estende i termini di decadenza previsti dall'art. 6 l. 604/1966 "al trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c., con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;



- b) la disposizione legislativa chiaramente individua la "ricezione della comunicazione di trasferimento" quale momento da cui decorre il termine decadenziale, in perfetta coerenza con la *ratio* di certezza dei rapporti giuridici sottesa a ogni decadenza (con la conseguenza che, da un lato, opera la presunzione ex art. 1335 c.c. e, dall'altro, non vale a far decorrere la decadenza la conoscenza, in altro modo ottenuta e presuntivamente inidonea a consentire un'adeguata difesa, del trasferimento);
- c) nel caso in esame, parte convenuta, su cui grava l'onere probatorio dei fatti costitutivi dell'eccezione, non ha dato prova della data di ricezione della comunicazione di trasferimento; i ricorrenti ammettono di avere ricevuto la comunicazione il 30 aprile 2018;
- d) ne consegue che l'impugnazione stragiudiziale (inviata il 18 giugno 2018; cfr. doc. 11 ricorrenti) e l'azione giudiziale (instaurata con il deposito del ricorso il 17 dicembre 2018) sono tempestive.

Nel merito, sia la domanda proposta dai lavoratori che quella proposta dall'O.S. sono fondate e vanno, pertanto, accolte nei termini seguenti.

Si osserva che:

- a) la cooperativa convenuta ha comunicato il trasferimento dei lavoratori ricorrenti presso di A in quanto "l'azienda appena acquisita, richiede personale eserto nella lavorazione della carne e del confezionamento di essa" (cfr. doc. 8 ricorrenti);



- b) è pacifico, in quanto non contestato dalla convenuta, che i più di 90 lavoratori addetti allo stabilimento di B svolgessero mansioni fungibili con quelle dei ricorrenti, con medesimo inquadramento (e pertanto capacità) professionale;
- c) a fronte di ciò, la cooperativa convenuta non ha allegato alcunché in ordine al criterio di scelta dei lavoratori da trasferire, in ragione della loro professionalità e dei restanti criteri di buona fede da rispettare nell'esercizio dei poteri datoriali;
- d) l'allegata (e contestata dai ricorrenti) indisponibilità dei lavoratori a svolgere lavoro straordinario è del tutto irrilevante, in quanto non indicata nella motivazione del trasferimento, né comunque accertabile in giudizio, tenuto conto dell'evidente genericità delle allegazioni relative al "categorico rifiuto" di svolgere "anche solo poche ore di straordinario"; inoltre, se - come pare emergere dalla memoria - tale allegato rifiuto costituisse un inadempimento contrattuale, si rileva che il trasferimento non è tipizzato come sanzione disciplinare; infine, l'impegno ad accettare il trasferimento "motivato da esigenze organizzative aziendali e comunicato con congruo preavviso" altro non è che un richiamo al diritto potestativo ex art. 2103 c.c., quando legittimamente esercitato;
- e) i ricorrenti hanno allegato la loro attività sindacale e la loro recente partecipazione a uno sciopero; a fronte di tale allegazione la società convenuta non ha contestato alcunché e, come sopra rilevato, non ha fornito il minimo elemento oggettivo per supportare altri-



menti la propria decisione di trasferire i lavoratori stessi;

f) ne consegue, in base ai criteri probatori ex art. 28 d.lgs. 150/2011, l'accertamento non solo dell'illegittimità dei trasferimenti ex art. 2103 c.c., ma anche della loro nullità ex art. 15 l. 300/1970 e della natura antisindacale di tale comportamento datoriale;

g) la sopravvenuta cessazione del rapporto lavorativo dei ricorrenti impedisce di disporre la condanna alla riammissione degli stessi presso lo stabilimento di B.

(pur permanendo l'interesse ad agire, in ragione della documentata impugnazione del licenziamento).

Le spese seguono la soccombenza, liquidate ex reg. 55/2014 come da dispositivo, con distrazione a favore degli avv. A. Guariso, L. Neri e L. Venini.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accerta l'illegittimità e la nullità dei trasferimenti comunicati ai lavoratori ricorrenti da presso lo stabilimento di A ; 2) accerta l'antisindacalità del comportamento di

, consistito nell'adozione dei medesimi trasferimenti illegittimi e nulli; 3) condanna

a pagare ai ricorrenti la somma complessiva di € 3.200,00, oltre a contributo forfetario ex art. 2 c. 2 d.m. 55/2014, IVA e CPA, a titolo di spese e compensi



professionali, con distrazione in favore degli avv. A.
Guariso, L. Neri e L. Venini.

Bergamo, 5 giugno 2018

Il Giudice del Lavoro
Dott. Sergio Cassia

